

Risposta n. 125/2026

OGGETTO: Qualificazione ai fini fiscali di trust residente, disciplinato dalla Legge di San Marino. Obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 e versamento IVAFE, in relazione ai prodotti finanziari e agli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità dei trustee.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* è trustee di un *Trust* costituito dal padre dell'*Istante*, in qualità di disponente, con atto costitutivo del gg/mm/aaaa.

Si tratta di un *trust* familiare, fiscalmente residente in Italia, iscritto nel Registro dei *trust* della Repubblica di San Marino e retto dalla Legge di San Marino del 1° marzo 2010.

Il disponente ha individuato i seguenti beneficiari del *Trust*:

- sua figlia minore (di seguito "*beneficiaria finale*" o inclusa in "*le beneficiarie*") quale beneficiaria (con diritto a percepire redditi del *Trust* durante l'esistenza dello stesso) nonché beneficiaria finale del *Trust*;

- la compagna quale beneficiaria vitalizia (di seguito "*beneficiaria vitalizia*" o inclusa in "*le beneficiarie*");

- inoltre, ai sensi dell'articolo 8 dell'atto costitutivo nella categoria denominata "*beneficiario finale*" del *Trust*, sono inclusi in assenza della *beneficiaria finale* i discendenti di questa e, in mancanza di questi ultimi, l'*Istante* e i suoi discendenti.

Il *Trust* è articolato in due sottofondi denominati rispettivamente *Sottofondo beneficiaria finale* e *Sottofondo beneficiaria vitalizia*, come risulta dall'atto costitutivo.

Il *Trust* ha quale finalità, dichiarata nell'atto costitutivo, quella di «*tutelare [...] (ndr le beneficiarie) affinché le stesse possano contare sui mezzi necessari al loro mantenimento, per poter sviluppare la crescita intellettuale, la formazione professionale, l'educazione scolastica ed il miglioramento dei rapporti sociali, nel contempo disponendo delle risorse finanziarie adeguate per far fronte alle situazioni particolari che saranno ritenute meritevoli*».

Il *Trust* è irrevocabile e il termine finale previsto dall'atto costitutivo è:

- per il *Sottofondo beneficiaria finale* il gg/mm/aaaa o qualora successivo, il termine della vita della *Beneficiaria vitalizia*;

- per il *Sottofondo beneficiaria vitalizia* il gg/mm/aaaa.

Sopraggiunti i predetti termini, l'intero patrimonio in *Trust* sarà devoluto al *beneficiario finale* secondo le indicazioni dell'articolo 8 dell'atto costitutivo sopra riportate.

Il disponente è deceduto in data gg/mm/aaaa, destinando mediante legato testamentario le proprie disponibilità finanziarie (denaro e valori mobiliari, costituiti principalmente da azioni detenute presso banche sia estere che italiane) per metà all'*Istante*, per un quarto alla *beneficiaria vitalizia* e per un quarto alla *beneficiaria finale*. Il testamento prevede, altresì, che le disponibilità finanziarie destinate alle due *beneficiarie* debbano essere utilizzate per alimentare i rispettivi sottofondi del *Trust*.

Nel medesimo atto il disponente attribuisce all'*Istante* la quota di nominali euro xxx in piena proprietà nonché il diritto di usufrutto (fino al gg/mm/aaaa) sulla quota di nominali euro xxx della *Società* e alla *beneficiaria finale* la quota di nominali euro xxx, in piena proprietà, nonché la nuda proprietà sulla quota di nominali euro xxx (fino al gg/mm/aaaa) della medesima *Società*. Infine, sempre con legato, il disponente ha assegnato alla *beneficiaria vitalizia* l'usufrutto sull'abitazione in cui vivevano insieme, inclusa nel sottofondo dell'altra beneficiaria, ovvero della *beneficiaria finale*.

Trattandosi di legato testamentario i beni legati dal disponente sono stati trasferiti all'*Istante* e al *Trust* a decorrere dal decesso del disponente, data di apertura della successione.

Una parte consistente delle disponibilità finanziarie in questione erano e sono tuttora depositate su conti presso banche estere intestati all'*Istante*. Tuttavia, le banche depositarie non hanno ancora completato l'iter per lo svincolo delle somme a favore del *Trust*.

Il disponente ha nominato quali trustee (di seguito "*Trustee*"): l'*Istante* e la *beneficiaria vitalizia*.

Il Guardiano del *Trust* è il dott. Tizio (di seguito *Guardiano*). Al riguardo, l'*Istante* ha specificato con documentazione integrativa che il *Guardiano* «è stato a lungo consulente del *Disponente* (rapporto professionale); nessun rapporto di natura personale intercorre tra i *Trustee* ed il *Guardiano* [...] il *Guardiano* non ha rapporti personali neanche con l'altra *Beneficiaria*».

L'*Istante* afferma che il *Guardiano* e i *Trustee* hanno poteri dichiaratamente "fiduciari".

In particolare, i *Trustee* hanno i seguenti poteri e obblighi:

- esercitare diritti e adempiere a obblighi derivanti dall'atto istitutivo con "discrezionalità assoluta secondo le circostanze";

- in caso di conflitto di interessi devono astenersi dall'agire ed informare l'altro *Trustee* ed il *Guardiano* dell'esistenza del conflitto. In tal caso l'altro *Trustee* può procedere all'operazione in conflitto previa autorizzazione per iscritto del disponente o, in mancanza, del *Guardiano*;

- gestire i beni in *Trust* con l'obiettivo di preservarne e accrescerne il valore, diversificando gli investimenti e valutandone periodicamente la composizione, anche con l'assistenza di soggetti dotati di specifiche competenze professionali;

- consentire alle *beneficiarie* o a loro discendenti, nel corso della durata del *Trust*, di abitare in immobili appartenenti al *Trust*;

- il diritto di disporre dei beni in *Trust* senza alcuna limitazione e senza mai dover giustificare i loro poteri che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei beni stessi;

- il dovere di investire le somme conferite e i relativi utili in titoli che offrano maggior garanzia di affidabilità, piuttosto che una più alta remunerazione;
- sono responsabili nei confronti dei beneficiari solo per dolo o colpa grave;
- sentito il *Guardiano*, hanno il potere di determinare periodicamente se e quanta parte del reddito trasferire a favore delle *beneficiarie*, accantonare o imputare al capitale;
- sentito il parere del *Guardiano*, hanno il potere di effettuare anticipazioni a favore delle *beneficiarie* prelevandoli dal capitale, qualora ricorrano circostanze meritevoli segnalate dalle stesse;
- previa autorizzazione del *Guardiano*, ha il potere di effettuare anticipazioni a favore della *beneficiaria finale*, prelevando fondi dal *sottofondo beneficiaria finale* "*senza alcuna limitazione di cifra e con esclusione di ogni discrezionalità da parte del Trustee nel caso l'esigenza di liquidità consegua a necessità correlate a operazioni inerenti [...]Società*";
- il diritto di ricevere un compenso per i propri servizi che deve essere concordato con il *Guardiano*;
- l'obbligo di rendicontare l'attività svolta a favore delle *beneficiarie* e del *Guardiano*;
- l'obbligo di sottoporsi a verifiche contabili e amministrative richieste dalle *beneficiarie* o dal *Guardiano*;
- in mancanza del disponente, previo consenso del *Guardiano*, possono modificare l'atto costitutivo nell'interesse delle *beneficiarie* e delle finalità del *Trust*;
- possono essere revocati da parte del disponente o, in mancanza, del *Guardiano* con il consenso di almeno una delle *beneficiarie*.

Il *Guardiano* ha i seguenti poteri e obblighi:

- può nominare il *Trustee* in caso di mancanza di tutti i componenti dell'ufficio, ancorché sulla base di un elenco predisposto dal disponente. In mancanza, il potere di nomina spetta al presidente del collegio notarile di Udine;

- è responsabile nei confronti delle *beneficiarie* solo per dolo o colpa grave;

- presta il proprio consenso affinché i *Trustee* possano adeguare le disposizioni dell'atto costitutivo del *Trust*, qualora entri in vigore una legge italiana che disciplini il *Trust*;

- ha il diritto di manifestare ai *Trustee*, anche in assenza di richiesta da parte di questi ultimi, la propria opinione su fatti relativi al *Trust*.

Alla luce delle caratteristiche sopra descritte, *Istante* chiede se:

1) il *Trust* può essere considerato un autonomo soggetto passivo di imposta, ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), inquadrabile nella categoria dei *trust* c.d. "*trasparenti*" e, per l'effetto, i redditi conseguiti dal *Trust* siano da assoggettare a tassazione per trasparenza in capo alle *beneficiarie* come redditi di capitale, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, e dell'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*, del TUIR (quesito *sub. 1*);

2) gli obblighi dichiarativi relativi alle attività finanziarie detenute all'estero (quadro RW), gravino direttamente sul *Trust*, in relazione alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi e in capo alle *beneficiarie* solo in relazione ai proventi eventualmente ricevuti dal *Trust* e, conseguentemente, se l'IVAFE debba essere corrisposta rispettivamente dal *Trust* e dalle *beneficiarie*, ciascuno in proporzione alla quota di possesso delle attività estere.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che il *Trust* sia fiscalmente esistente e "*trasparente*" per le seguenti ragioni.

Il *Trust* è irrevocabile e costituito con la specifica finalità di garantire il mantenimento, la crescita intellettuale e la formazione delle *beneficiarie*, disponendo delle risorse finanziarie adeguate per far fronte alle situazioni particolari che saranno ritenute meritevoli.

Il patrimonio del *Trust* sarà devoluto al "*beneficiario finale*" solo una volta spirato il termine finale previsto dall'atto costitutivo o al più, se successivo, al termine della vita della *beneficiaria vitalizia*.

Le uniche ipotesi in cui il godimento dei beni segregati in *Trust* può essere anticipato riguardano:

- la possibilità concessa dai *Trustee* alle *beneficiarie* e ai loro discendenti di abitare in immobili appartenenti al *Trust*;

- la possibilità concessa ai *Trustee*, sentito il parere del *Guardiano*, di effettuare anticipazioni a favore delle *beneficiarie* prelevandoli dal capitale, qualora ricorrano circostanze meritevoli segnalate dalle stesse;

- la possibilità concessa dai *Trustee*, previa autorizzazione del *Guardiano*, di effettuare anticipazioni senza limitazioni di cifra a favore della *beneficiaria finale* solo qualora l'esigenza di liquidità sia connessa ad operazioni inerenti la *Società*.

I *Trustee* dispongono di ampi poteri di gestione e disposizione dei beni del *Trust*, con l'obbligo di agire con "*discrezionalità assoluta secondo le circostanze*" e

con il dovere di preservare e accrescere il patrimonio, diversificando gli investimenti e avvalendosi, ove necessario, di professionisti qualificati.

L'*Istante*, pur evidenziando che si può ravvisare una commistione di ruoli nella figura della *beneficiaria vitalizia* che al contempo è *Trustee*, ritiene che l'atto costitutivo del *Trust* preveda una serie di clausole e presidi volti a garantire la separazione funzionale e a evitare conflitti di interesse. Nel dettaglio, l'atto costitutivo prevede che:

- in caso di conflitto di interessi un *Trustee* deve astenersi dall'agire e informare l'altro *Trustee* ed il *Guardiano* dell'esistenza del conflitto. Il *Trustee* può procedere all'operazione in conflitto previa autorizzazione per iscritto del disponente o, in mancanza, del *Guardiano*;

- i *Trustee* hanno l'obbligo di rendicontare l'attività svolta a favore delle *beneficiarie* e del *Guardiano* e di sottoporsi a verifiche contabili e amministrative richieste da questi ultimi.

Inoltre, l'*Istante* ritiene che il *Guardiano*, a sua volta, svolga funzioni di contrappeso e controllo, in quanto:

- può nominare un *Trustee* in caso di mancanza di tutti i componenti dell'ufficio, ancorché sulla base di un elenco predisposto dal disponente o, in mancanza, il potere di nomina spetta presidente del Collegio notarile di Udine;

- ha una responsabilità nei confronti delle *beneficiarie* solo in caso di dolo o colpa grave;

- presta il proprio consenso affinché i *Trustee* possano adeguare le disposizioni dell'atto costitutivo del *Trust*, qualora entri in vigore una legge italiana che disciplini il medesimo;

- ha il diritto di manifestare ai *Trustee* la propria opinione su fatti relativi al *Trust*, anche se non richiesta dagli stessi.

Alla luce delle caratteristiche sopra elencate *l'Istante* ritiene che il *Trust* debba essere considerato esistente ai fini fiscali italiani e inquadrabile nella categoria dei *trust* c.d. *trasparenti* con beneficiari di reddito individuati.

Di conseguenza, come evidenziato anche nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, i redditi conseguiti dal *Trust* devono essere assoggettati a tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari come redditi di capitale ai sensi dell'articolo 73, comma 2, e dell'articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*), del TUIR "*in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali*" e concorrerà alla formazione del reddito complessivo da tassare con le aliquote progressive Irpef.

Con riferimento all'assolvimento degli obblighi dichiarativi (quadro RW) e al versamento dell'IVAFE, *l'Istante* richiama la Circolare n. 34/E del 2022 concludendo che, nel caso di specie, trattandosi di un *trust* residente in Italia e non fittiziamente interposto, gli adempimenti di monitoraggio fiscale relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria gravino direttamente sul *Trust* e in capo alle *beneficiarie* «*solo in relazione ai proventi eventualmente ricevuti dal trust*». L'IVAFE sarà, quindi, versata rispettivamente dal *Trust* e dalle *beneficiarie* in proporzione alla quota di possesso delle attività estere.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'istituto del *trust* ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.

Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "*disponente*" (o *settlor*), con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito "*trustee*", beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del *trust* per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

L'effetto principale dell'istituzione di un *trust* è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in *trust* costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del *trustee* e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

L'articolo 2 della citata Convenzione, oltre a fornire la definizione di *trust*, ne individua le caratteristiche essenziali, ovvero:

«a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge».

Con riferimento alla disciplina fiscale del *trust*, l'Amministrazione finanziaria ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che si aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 61/E del 27 dicembre 2010, cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti.

In particolare, nella citata circolare n. 61/E del 2010, si evidenzia che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i *trust* che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso, ad esempio, dei *trust* nei quali l'attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.

Inoltre, di essenziale importanza è l'effettivo potere del *trustee* di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente.

Se il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del *trust* ma anche da elementi di mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest'ultimo, il *trust* deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell'imposizione dei redditi da esso prodotti.

Nella medesima circolare, richiamando la precedente circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono state elencate diverse tipologie di *trust* che devono considerarsi inesistenti, tra cui il «*trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;*» e «*ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato*

dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari».

Al riguardo, come ribadito nella circolare n. 34/E del 2022, nell'ipotesi in cui un *trust* è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta "interposizione fittizia"), il reddito di cui "*appare titolare*" il *trust* è assoggettato ad imposizione, per "*imputazione*", direttamente in capo all'interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall'articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il *trust* quale soggetto interposto.

L'interposizione del *trust*, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto, fa venir meno l'applicazione delle regole fiscali con riferimento al *trust* sia opaco che trasparente.

Con riferimento alla disciplina del monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, i soggetti di cui all'articolo 4 (le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate) sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto delle attività di natura finanziaria all'estero, ma anche dai soggetti che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, risultino essere i "*titolari effettivi*" dei predetti beni.

Come chiarito nella citata circolare n. 34/E del 2022 con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di *trust* ciò che rileva, ai fini dell'attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «*individuati o facilmente individuabili*» e che, quindi,

dall'atto di *trust* o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi.

Il medesimo documento di prassi chiarisce, inoltre, che l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un *trust* (sia esso residente che non residente).

Ogni qualvolta il *trust* sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del *trust*, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Con riferimento all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), introdotte dall'articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 è stato precisato che le stesse si applicano anche nel caso in cui gli immobili e le attività finanziarie siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni o *trust*) che agiscono quali persone interposte mentre l'effettiva disponibilità dei beni è da attribuire a persone fisiche residenti e che, per quanto concerne gli immobili e le attività finanziarie detenute tramite un *trust* (sia esso residente o non residente)

occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del *trust*.

In tali casi il patrimonio e il reddito prodotti dal *trust* devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Nel caso di specie, assumono rilievo le seguenti circostanze ai fini della qualificazione del *Trust*:

1) la *beneficiaria vitalizia* è anche *Trustee* ed ha la disponibilità, a titolo di usufrutto, di un'abitazione inclusa nel fondo in *Trust* (*sottofondo beneficiaria finale*);

2) l'*Istante* a sua volta è *Trustee* e, potenzialmente, beneficiaria finale del *Trust* secondo le indicazioni dell'articolo 8 dell'atto costitutivo e socia/amministratore unico della *Società*;

3) sentito il parere del *Guardiano*, i *Trustee* (quindi l'*Istante* e la *beneficiaria vitalizia*) hanno il potere di effettuare anticipazioni a favore delle *Beneficiarie* prelevandoli dal capitale, qualora ricorrano circostanze meritevoli segnalate dalle stesse;

4) i *Trustee* possono fare anticipazioni "*senza alcuna limitazione di cifra e con esclusione di ogni discrezionalità da parte del Trustee*" qualora siano giustificate da esigenze di liquidità della *Società* partecipata dall'*Istante* stessa e dalla *beneficiaria finale*.

Dai dati presenti in Camera di Commercio risulta, infatti, che:

- l'*Istante* possiede il 35 per cento del capitale sociale della *Società* a titolo di piena proprietà, lo 0,0691 per cento a titolo di usufrutto (la nuda proprietà è della *beneficiaria finale*) e il 15 per cento a titolo di nuda proprietà;

- la *beneficiaria finale* possiede il 49,931 per cento del capitale sociale della *Società* a titolo di piena proprietà.

Secondo quanto previsto dallo Statuto, depositato presso la Camera di Commercio, la *Società* "ha la finalità di assicurare la stabilità nella gestione [...] della società *Alfa* nonché "delle altre società e/o enti facenti parte del GRUPPO ALFA. Di talché la società svolge, non nei confronti del pubblico l'attività: (1.A) di holding, intesa nella più ampia accezione mediante l'assunzione e la gestione, sia in Italia che all'estero, di partecipazioni, eventualmente anche totalitarie, aventi carattere di "stabile investimento", anche indiretto nella società [...] *Alfa*".

L'*Istante* è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione di *Alfa*.

Inoltre, dal gg/mm/aaaa, la *Società* possiede il 50 per cento del capitale sociale della società *Beta*, holding di famiglia, che detiene il controllo del GRUPPO ALFA.

Da quanto sopra riportato a parere della Scrivente il *Trust* avrebbe, oltre la funzione dichiarata dall'atto costitutivo, anche quella di apportare liquidità alla *Società* partecipata dall'*Istante* e dalla *beneficiaria finale*, *Società* a sua volta funzionale a garantire la stabilità gestionale di altre società del GRUPPO ALFA.

5) secondo quanto previsto dall'atto costitutivo in caso di conflitto di interessi il *Trustee* è tenuto ad astenersi e la relativa decisione può essere assunta dall'altro *Trustee* con l'autorizzazione del *Guardiano*.

Al riguardo, non sono stati specificati, per quanto richiesti dalla Scrivente con documentazione integrativa, eventuali rapporti di natura professionale esistenti tra i *Trustee* nonché la *beneficiaria finale* e il *Guardiano*, che secondo le affermazioni

dell'*Istante* dovrebbe garantire equilibrio in tale circostanza di commistione di ruoli e poteri.

Il *Guardiano* del *Trust* aveva rapporti professionali con il disponente, secondo quanto dichiarato dall'*Istante*, inoltre, dai dati pubblici reperiti risulta che ha fatto parte, in passato, del Collegio sindacale di *Alfa*. Pertanto, non si possono escludere rapporti di natura professionale anche con l'*Istante* e la *beneficiaria finale* del *Trust*.

In base agli elementi sopra evidenziati la Scrivente ritiene che entrambi i *Trustee* non siano in posizione di indipendenza e autonomia decisionale nella gestione del *Trust*:

- l'*Istante* in quanto anche socia della *Società* alla quale può riconoscere anticipazioni "illimitate" del fondo in *Trust* al fine di assicurare la stabilità nella gestione del Gruppo di famiglia e in quanto anche potenziale beneficiaria finale;

- l'altro *Trustee*, in quanto anche *beneficiaria vitalizia* del *Trust* nonché madre della *beneficiaria finale*, a sua volta socia della *Società*.

Il potere di revoca dei *Trustee* riconosciuto dall'atto costitutivo al *Guardiano*, su richiesta anche di un beneficiario, risulta, inoltre, poco determinante nel garantire l'autonoma e indipendente gestione del *Trust* considerato che, in tal caso, i successivi *Trustee* dovranno essere scelti in un elenco predisposto dal disponente, che include l'amministratore delegato di *Alfa* e il coniuge dell'*Istante*.

In base alle circostanze evidenziate, la Scrivente ritiene che il *Trust* non possa essere considerato autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani, in quanto, sulla base dell'impianto contrattuale del medesimo e delle circostanze di fatto sottolineate, si ritiene che sussista un potere di ingerenza da parte delle *beneficiarie* esercitabile per il tramite della *beneficiaria vitalizia*, in qualità di *Trustee*. Inoltre, si ritiene non sussistente

anche l'autonomia decisionale e gestoria dell'*Istante/Trustee*, essendo il fondo in *Trust* a disposizione "illimitata" delle esigenze di liquidità della *Società* di cui è socia, unitamente alla *beneficiaria finale*.

Ne consegue che con riferimento al quesito *sub 1)*, in linea con quanto chiarito nelle circolari n. 61/E del 2010 e n. 34/E del 2022, il reddito di cui "*appare titolare*" il *Trust* deve essere assoggettato ad imposizione, per "*imputazione*", pro quota direttamente in capo all'interponente residente in Italia, ovvero alle *beneficiarie* del *Trust*, secondo le categorie previste dall'articolo 6 del TUIR.

Con riferimento al quesito *sub. 2)* di conseguenza, sussistono nei confronti delle *beneficiarie* sia l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale), ai sensi dell'articolo 4, del d.l. n. 167 del 1990, sia l'obbligo di dichiarazione e versamento dell'IVAFE, in relazione ai prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità dei *Trustee* del *Trust*.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'*Istante* ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)